



Città di Foggia  
**PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA SINDACALE**

nr. *14* del *26/04/2016*

**OGGETTO:** Salvaguardia patrimonio ambientale e boschivo dal rischio incendi stagione estiva 2016

**IL SINDACO**

**VISTA** la Deliberazione n. 68 del 9 febbraio 2016, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014 per l'anno 2016;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.118 del 3 marzo 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 25 del 10 marzo 2016, che prescrive le regole comportamentali sulla prevenzione e lotta attiva per contrastare gli incendi boschivi e dichiara, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 7/2014, lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2016, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre;

**EVIDENZIATO** che nel Comune di Foggia, le aree boscate di rilievo e a notevole rischio di incendi sono quelle del Parco Regionale del Bosco Incoronata;

**CONSIDERATO** che gran parte degli incendi è causata dall'uso improprio del fuoco;

**RAVVISATA** la necessità di adottare ogni iniziativa utile a tutelare la pubblica e privata incolumità, a prevenire ed evitare rischi di incendi, nonché preservare il patrimonio ambientale e boschivo del territorio Comunale di Foggia;

**VISTI**

il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

la L. n. 225 del 24/02/1992;

la L.R. n. 15 del 12/05/1997;

il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

la L. n. 353 del 21/11/2000;

la L. n. 100 del 12/07/2012

la L.R. n.18 del 30/11/2000;

il D.M. n.30125/2009 e s.m.i.;

la L.R. n. 3 del 25/02/2010;

la L.R. n. 7 del 10/03/2014;

**VISTI**, inoltre, tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi boschivi e nelle campagne;

**IN ESECUZIONE** di quanto riportato dall'art. 17 del predetto D.P.G.R. n. 118 del 3 marzo 2016;

## ORDINA

durante il periodo di grave pericolosità di incendio e precisamente dal **15 Giugno al 15 Settembre 2016**, salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 Giugno e/o posticipare al 30 Settembre lo stato di allertamento delle strutture operative:

ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 118/2016 **E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO**, per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo ricadenti nel territorio del Comune di Foggia con particolare riguardo a quelle del Parco Regionale Bosco Incoronata:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impegnati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- inoltrare nelle aree boscate, su viabilità non asfaltata, auto (specialmente se dotate di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- abbandonare rifiuti nel bosco ed in discariche abusive che diventano potenziali vettori del fuoco.

I proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a coltura cerealicola confinanti con le aree boschive, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, **DEVONO** prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una "precesa" o "fascia protettiva" sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti (art. 6 D.P.G.R. n. 118/2016)

**La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio 2016.**

E' fatto divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio del Comune di Foggia (art. 7 D.P.G.R. n.118/2016)

I proprietari, gli affittuari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, **entro e non oltre il 31 maggio 2016**, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti (art. 8 D.P.G.R. n. 118/2016).

I proprietari, gli affittuari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi **entro e non oltre il 31 maggio 2016** (art. 9 D.P.G.R. n. 118/2016).

E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, **entro il termine del 15 Giugno 2016**, di eseguire il ripristino e la ripulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare, lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate e confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/affittuario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori, secondo il modello in allegato al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 118/2016.

Le suddette attività di prevenzione sono consentite fino al 15 Giugno 2016, sempre previa comunicazione di cui al punto precedente, anche nelle zone ricadenti nei siti "Rete Natura 2000", in quanto strettamente connesse alla loro conservazione. Tali attività, da eseguire entro il 15 giugno 2016, non sono assoggettate al procedimento preventivo di Valutazione di Incidenza ambientale (art. 10 D.P.G.R. n. 118/2016).

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, di villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, **SONO TENUTI entro il 31 Maggio 2016** realizzare una fascia di protezione della larghezza almeno di metri 15 (quindici), sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione ed ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento su focolai che dovessero insorgere ai margini dei sopra citati insediamenti. Inoltre, dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili (art. 11 D.P.G.R. n. 118/2016).

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite con le sanzioni previste dalle norme di legge e meglio specificate nell'art. 15 del D.P.G.R. 3 marzo 2016 n. 118 (pubblicato sul BURP n. 25 del 10 marzo 2016)

La presente Ordinanza è trasmessa, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

Corpo Forestale dello Stato – sede di Foggia;

Comando VV.FF.- sede di Foggia;

Prefettura di Foggia

Questura di Foggia

Guardia di Finanza di Foggia

Comando Carabinieri di Foggia

Comando di Polizia Municipale

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, con la pubblicazione sul sito internet [www.comune.foggia.it](http://www.comune.foggia.it) e con l'affissione di manifesti nei luoghi pubblici, in particolare nei luoghi prossimi alle aree boscate e al Parco Regionale Incoronata.

La presente ordinanza, inserita nel Registro Generale delle Ordinanze, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, è Pubblicata all'Albo Pretorio, trasmessa al Servizio proponente ed al Segretario Generale per gli adempimenti di Legge.

**IL SINDACO**  
Franco Landella

**IL DIRIGENTE:**  
**Angelo Mansella**

